

7.1 Il Monitoraggio e il controllo

Con il termine monitoraggio e controllo si intende il momento di verifica del lavoro svolto, la rilevazione dello stato di avanzamento del progetto, la supervisione, ma anche l'identificazione e l'attuazione delle eventuali azioni correttive necessarie per eliminare gli scostamenti rispetto al Piano.

Per valutare l'allineamento rispetto a quanto previsto e la possibilità di soddisfare gli obiettivi intermedi e l'obiettivo finale del progetto è necessario conoscere sempre:

- Cosa è stato realizzato sino ad ora;
- A che punto è arrivato il progetto;
- Quali saranno le prossime attività;
- Entro quando si prevede di completare i risultati non ancora raggiunti.

Le regole più importanti del controllo sono:

- Farlo sempre;
- Ad intervalli regolari;
- Per tutta la durata del progetto.

Modalità e frequenza di monitoraggio dei progetti

La responsabilità per l'effettuazione del monitoraggio dei progetti è affidata al capo progetto che deve tenere costantemente aggiornato il Responsabile di Area che in particolare deve visionare i documenti prima dell'invio all'Ufficio di Piano.

Il monitoraggio dei progetti è rivolto alla verifica dei due aspetti principali: i risultati raggiunti e i costi sostenuti.

Monitoraggio del progetto: verifica risultati raggiunti

La verifica dei risultati raggiunti deve essere eseguita alla chiusura di ogni trimestre, quindi alla fine di marzo, di giugno, di settembre e di dicembre.

In particolare: entro il giorno 10 di aprile dovrà essere comunicato lo stato di aggiornamento delle attività riferito al 31 marzo; entro il 10 luglio quello relativo al secondo trimestre (30 giugno); entro il 10 ottobre quello relativo al terzo trimestre (30 settembre) e entro il 15 gennaio quello relativo al quarto trimestre (31 dicembre).

L'aggiornamento del progetto verrà attuato utilizzando la "Griglia delle responsabilità"

Monitoraggio del progetto: verifica costi sostenuti

Il monitoraggio dei costi di progetto sarà effettuato 2 volte all'anno al termine del primo semestre (entro il 10 di luglio) e al termine dell'anno (entro il 15 gennaio) verificando:

1. la rilevazione dei costi sostenuti fino a quel momento;
2. la verifica degli effettivi finanziamenti attivati/disponibili;
3. l'adeguamento del progetto agli effettivi finanziamenti in atto.

Il monitoraggio/verifica sullo stato di attuazione del Piano di zona sarà effettuato dal **Tavolo di Lavoro Centrale** che sarà convocato mediamente due volte l'anno; saranno inoltre costituiti i Gruppi di lavoro per il monitoraggio per ogni singola Area tematica la cui composizione sarà la seguente:

Referente Politico, Responsabile Tecnico, un Direttore dei Distretti socio sanitari, i Capi progetto, due Rappresentanti del volontariato e/o privato sociale, il Responsabile ufficio di Piano dell'Azienda Ulss 7, eventuali rappresentanti di altri Enti. I Gruppi di lavoro per il monitoraggio saranno attivati con cadenza trimestrale.

Modalità e frequenza di monitoraggio del sistema

Dopo che tutti i capi progetto hanno completato la verifica dei progetti, sia relativamente ai risultati raggiunti (ogni 3 mesi), sia relativamente ai costi (ogni 6 mesi), il responsabile dell'Ufficio di piano verificherà lo stato di avanzamento di tutto il sistema dei progetti attivi, utilizzando i format previsti.

7.2 La Valutazione del Piano e dei singoli progetti

Secondo quanto citato dall'art. 3 della L.328/2000 la valutazione è definita come una "verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto in genere".

Quindi se il monitoraggio del progetto ha l'obiettivo di garantire che il gruppo di lavoro adotti tutti gli accorgimenti possibili per garantire il rispetto di quanto pianificato (efficienza dei progetti), la valutazione è rivolta a capire se le scelte effettuate sono le più adatte relativamente ai bisogni rilevati al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze dei cittadini (efficacia dei progetti e del Piano)

La valutazione si pone subito dopo il monitoraggio; è finalizzata a verificare quanto la scelta di realizzare uno specifico progetto è stata corretta al fine di soddisfare il bisogno iniziale. Cioè aiuta a capire se si stanno spendendo gli sforzi nei progetti "giusti".

Per tale motivo la valutazione deve discendere ed essere correlata all'analisi del profilo dell'area e in particolare dei bisogni, quali punto di partenza dal quale è stato costruito il Piano stesso e sono stati identificati i progetti.

A livello di singolo progetto la valutazione parte dalla lettura del bisogno che ha generato il progetto e verifica sia durante lo svolgimento, sia al termine del progetto che i risultati intermedi che si stanno conseguendo e il risultato finale sono la risposta reale alle esigenze manifestate inizialmente.

Ancora più importante è la valutazione a livello di Area per la quale l'efficacia degli interventi deve essere valutata prendendo in esame tutti i progetti che si stanno svolgendo e dovrà verificare quanto le esigenze emerse in fase di analisi dei bisogni dell'area sono efficacemente soddisfatte dai risultati complessivi di tutti i progetti realizzati.

Nel corso del triennio si potranno utilizzare i seguenti percorsi di valutazione:

1. gli strumenti proposti dalla Direzione Regionale dei Servizi Sociali per una analisi comparata dei Piani;
2. la individuazione di possibili indicatori di esito nelle singole Aree;
3. la predisposizione di strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione dei servizi da parte dell'utenza.

Premesso

- che il Decreto Legislativo 30.12.1992. n. 502, con le successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria, ha introdotto importanti cambiamenti nelle organizzazioni dei servizi socio – sanitari, indicando nella Conferenza dei Sindaci l'ambito rappresentativo degli interessi delle comunità locali in materia socio- sanitaria;
- che , secondo quanto disposto dalla L.R. 14.9.1994 n.. 56 recante “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del D.lgs. 502/1992”, i Comuni partecipano al processo di programma socio –sanitaria regionale mediante l'elaborazione del *Piano di zona dei servizi alla persona e alla comunità* da parte della Conferenza dei Sindaci;
- che da L.R. 56/94 conferma il riparto delle competenze tra Unità Locale Socio Sanitaria e i Comuni in materia di attività socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- che la L.R. 3.2.1996, n.5 “Piano Socio- Sanitario regionale per il triennio 1996/1998 all'art. 4 individua i seguenti strumenti per la gestione unitaria dei servizi sociali e socio sanitari in ambiti territoriali omogenei, che vengono individuati nei distretti: la delega da parte dei comuni della gestione dei servizi alle Unità Locali Socio-Sanitarie o, in alternativa, la stipula di accordi di programma tra gli enti interessati. Tali deleghe o accordi vengono decisi e stipulati sulla base dei contenuti del Piano di zona, in relazione alle convenzioni già adottate in ambito distrettuale tra i comuni. Per i comuni il Piano di zona rappresenta la possibilità concreta di incidere attivamente sull'organizzazione complessiva dei servizi alla persona e sulla destinazione delle risorse utilizzabili per le attività sociosanitarie del territorio, formulando, anche nei confronti dell'azienda Unità Locale Socio Sanitaria, richieste precise di impegno su obiettivi ed azioni concordate. La valorizzazione del ruolo dell'ente locale viene, infatti, realizzata dalla legislazione, che attribuisce ai comuni una funzione strategica rispetto all'intero processo programmatico: il Piano di zona è promosso dai comuni (tramite la Rappresentanza dei Sindaci) ed è approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni afferenti il territorio dell'azienda Unità Locale Socio Sanitaria di riferimento;
- che la recente Legge n. 328 dell'8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all'art.19, prevede che i comuni associati a tutela dei diritti della popolazione d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo quattro, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma sei, a definire il Piano di zona, che individua:
 - a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
 - b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h;